



Equitalia

Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Gestione morosità rilevanti

Alle Società partecipate

Direttiva di gruppo
DSR/MR/2009/003

Roma, 10 LUG, 2009

Prot. n. 2009/5480

All.ti n. 15

Oggetto: *A) Istanze di rateazione successive ad una precedente rateazione già concessa dall'agente della riscossione*
B) Aggiornamento della Direttiva n. DSR/NC/2008/036.

La presente direttiva intende fornire istruzioni nei casi in cui un contribuente, che ha abbia ottenuto dall'agente della riscossione un provvedimento di rateazione, presenti una nuova istanza di rateazione ex art. 19 del d.P.R. 602/1973 relativa ad una o più cartelle di pagamento successivamente notificategli.

Anche in tale contesto, potrete concedere la rateazione qualora ricorrano i medesimi presupposti previsti da tutte le diverse direttive già emanate in materia, ma, al fine della determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, e del conseguente numero di rate da concedere, abbiamo previsto l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione l'incidenza del debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, derivante dalla precedente rateazione in essere, ovviamente, solo se ed in quanto i relativi pagamenti risultino regolari. A tal fine il contribuente dovrà allegare all'istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Il nuovo piano di ammortamento della accordata rateazione dovrà prevedere la scadenza mensile delle rate nel giorno prescelto dal debitore nell'istanza; in mancanza di tale scelta, la scadenza mensile delle rate del nuovo piano di ammortamento verrà fissata in coincidenza di quella prevista dall'ultimo piano di ammortamento relativo alla rateazione già in essere (resta inteso che, in entrambi i casi, il debitore dovrà disporre comunque del termine di almeno otto giorni lavorativi per il pagamento della prima rata cfr. par. 4.2 della direttiva n. DSR/NC/2008/012).

1. Richiesta di rateazione successiva alla prima per importi superiori ad euro 5.000,00.

Il contribuente, beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso, che richiede la concessione della dilazione di cartelle di pagamento successivamente notificategli, subirà un trattamento differenziato a seconda che trattasi di “persona fisica/ titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati”, ovvero di una delle restanti categorie giuridiche di soggetti (società di capitali, società cooperativa, mutue assicuratrici, società di persone in contabilità semplificata ed ordinaria, associazioni non riconosciute, ditte individuale in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute, consorzi con attività esterna, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche):

A. PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI:

Tali istanze dovranno essere esaminate utilizzando le indicazioni fornite con le Direttive di Gruppo DSR/NC/2008/017, DSR/NC/2008/025 e DSR/NC/2008/036, prendendo in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore;
- l'entità del debito che sarà composto dal nuovo debito corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione - al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive - nonché dall'entità del complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere.

Pertanto, una volta ricevuta l'istanza, verificata la regolarità dei pagamenti relativi all'istanza di rateazione già concessa, per valutare la condizione di obiettiva difficoltà ed il corrispondente numero di rate da concedere, dovrete considerare sia il nuovo debito portato dalla/e cartella/e di pagamento per le quali il contribuente presenta la richiesta di rateazione sia il debito complessivo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere (ovverosia l'importo risultante dal provvedimento di rateazione emesso al netto delle rate già pagate).

A tal fine, dovrete utilizzare gli allegati nn. 3-4-5 della richiamata direttiva DSR/NC/2008/017 che individuano differenti classi di Isee a ciascuna delle quali corrisponde un importo (“c. d. soglia di accesso”) a partire dal quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione e, pertanto, in situazione di temporanea obiettiva difficoltà.

Il debito da prendere in considerazione è pari alla somma dell'importo residuo, non ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti) e dell'importo oggetto della nuova richiesta di rateazione.

Stabilito in tal modo che il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione, il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito sarà determinato attraverso il rapporto tra debito complessivo, come sopra determinato, e l'importo della c.d. "rata indicativa minima" (che non potrà essere, comunque, inferiore ai 100 euro) relativo alla corrispondente classe Isee, mentre l'importo della rata relativo al debito oggetto di nuova rateazione sarà determinato dal rapporto tra quest'ultimo ed il numero delle rate come sopra calcolato.

Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo, non ancora scaduto, è di euro 12.000 ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro 5.000.

Orbene, in tal caso, il debito complessivo da considerare, sarà pari ad euro 17.000.

Lo stesso richiede la rateazione di tale nuovo debito di euro 5.000 presentando una certificazione ISEE di valore pari ad euro 70.000.

Pertanto, secondo i predetti allegati relativi alle classi Isee, il debitore avrà diritto ad una rateazione del nuovo debito di euro 5.000 nel numero di 39 rate (con una rata di euro 128 importo derivante dal rapporto tra 5000/39) sul numero massimo di 48 mensilità teoricamente spettanti; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad una istanza rateazione già concessa presentate da persone fisiche o ditte individuali in regimi fiscali semplificati:

Nel caso di cui sopra, i contribuenti interessati dovranno allegare all'istanza di rateazione la certificazione I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare; tuttavia, se la nuova istanza di rateazione viene presentata entro dodici mesi dalla data di rilascio della precedente certificazione, utilizzata ai fini della rateazione già concessa, vista la validità annuale del documento, stabilita dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, il contribuente è esonerato dalla presentazione di una nuova certificazione, fatta salva la possibilità di presentare comunque la stessa qualora intenda far valere mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

B. SOCIETA' DI CAPITALI, SOCIETA' COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, DITTE INDIVIDUALI IN

CONTABILITA' ORDINARIA, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI NON BANCARIE, COMITATI, ENTI ECCLESIASTICI, CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI, FONDAZIONI LIRICHE:

Tali istanze dovranno essere esaminate utilizzando le indicazioni già fornite con la Direttiva di Gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008 e DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008.

Verificata la regolarità dei pagamenti relativi alla rateazione già concessa, dovrà quindi essere valutata la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, quale presupposto per la concessione della rateazione, mediante l'applicazione dei noti parametri costituiti dall'Indice di Liquidità e dall'Indice Alfa.

Il numeratore dell'indice Alfa sarà costituito dal nuovo debito (corrispondente a quello iscritto a ruolo di cui l'istante chiede la rateazione, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, maggiorato dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive) al quale dovrà aggiungersi il complessivo debito residuo (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti), non ancora scaduto, relativo alla rateazione già in essere.

Esempio: Il debitore ha una rateazione in essere, con pagamenti regolari; il carico complessivo residuo è di euro 100.000 ed il nuovo debito iscritto a ruolo è pari ad euro 75.000.

La precedente rateazione, per un debito originario di euro 150.000, era stata accordata in 18 mensilità sulla base dei seguenti parametri:

- Indice di liquidità: 0,89

$$\frac{\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}}{\text{Passivo corrente}}$$

$$\frac{170.000 + 90.000}{290.000} = 0,89$$

- Indice Alfa: 4

$$\frac{\text{Debito complessivo}}{\text{Valore produzione rettificato}} \times 100$$

$$\frac{150.000 \times 100}{3.750.000} = 4$$

(numero massimo rate concedibili 18)

Il contribuente richiede la rateazione del nuovo debito, avvalendosi della documentazione già presentata per la rateazione precedente (vedasi paragrafo successivo) ad eccezione dell'Indice Alfa per il calcolo del quale occorrerà

inserire al numeratore la somma del carico complessivo residuo con il nuovo debito che, in tale caso, sarà pari ad euro 175.000 e, pertanto, avremo:

➤ Indice di liquidità: 0,89

$$\frac{\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}}{\text{Passivo corrente}}$$

$$\frac{170.000 + 90.000}{290.000} = 0,89$$

➤ Indice Alfa: 4,6

$$\frac{\text{Debito complessivo}}{\text{Valore produzione rettificato}} \times 100$$

$$\frac{175.000}{3.750.000} \times 100 = 4,6$$

(numero massimo rate concedibili 36)

Per effetto di tale nuovo calcolo, l'indice Alfa sarà pari a 4,6 e, pertanto, in relazione al nuovo debito di euro 75.000, il debitore avrà diritto ad una rateazione nel numero massimo di 36 mensilità; nulla viene modificato, ovviamente, rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Documentazione da allegare alle istanze di rateazione successive ad una istanza di rateazione già concessa presentata dai soggetti di cui al punto B:

I contribuenti interessati devono allegare all'istanza di rateazione la documentazione prevista dalla direttiva DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, in relazione alla propria categoria giuridica di appartenenza, salvo che la nuova istanza di rateazione venga presentata entro 6 mesi dalla data della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza; in tale caso, infatti, potrete utilizzare la documentazione già in vostro possesso che varierà solo relativamente al valore del numeratore dell'indice Alfa (che conterrà, come già detto, oltre il nuovo debito a ruolo anche il complessivo residuo debito derivante dalla precedente rateazione).

È fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare comunque una nuova e completa documentazione aggiornata qualora lo stesso intenda segnalare eventi verificatisi nel semestre che hanno ulteriormente peggiorato la sua situazione di difficoltà finanziaria.

2. Importi fino ad euro 5.000 .

Nell'ipotesi in cui il debito complessivamente considerato (ovverosia nuovo debito da rateizzare e residuo debito non ancora scaduto derivante da rateazione già concessa) sia inferiore o pari ad euro 5.000 verranno applicate le istruzioni fornite con la Direttiva di Gruppo DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008.

In tale ipotesi, infatti, non verrà considerata l'incidenza del debito pregresso derivante da precedente rateazione con la conseguenza che l'istanza, seppur successiva ad una già accolta, dovrà essere valutata esclusivamente con riferimento al nuovo debito.

Pertanto, a semplice richiesta motivata di parte, la rateazione di tale nuovo debito dovrà essere concessa nel seguente numero di rate:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ importi fino a euro 2.000: | massimo 18 rate |
| ▪ importi da euro 2.001 ad euro 3.500: | massimo 24 rate |
| ▪ importi da euro 3.501 ad euro 5.000: | massimo 36 rate |

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Rimane nella facoltà del contribuente, a cui è stata già accordata una precedente rateazione (qualunque sia l'importo della stessa) e che riceve una nuova cartella di importo pari od inferiore ad euro 5.000, per effetto della quale il debito complessivo supera l'importo di euro 5.000, di richiedere la rateazione di tale nuova cartella:

- secondo le istruzioni del presente paragrafo ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro 5.000 - accesso semplificato (cfr. allegato n. 1); pertanto, ai fini del numero di rate da concedere, non verrà considerato il debito complessivo derivante dalla rateazione già concessa.

ovvero

- secondo le modalità di cui al paragrafo 1 ed utilizzando il modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino ad euro 5.000 - accesso ordinario (cfr. allegato n. 2 e ss.- in tale ipotesi potrà essere possibile che il soggetto istante debba presentare, per la prima volta, la documentazione richiesta ai fini della rateazione in conseguenza del fatto di avere usufruito, in precedenza, di una rateazione inferiore o pari ad euro 5.000 e, dunque, con accesso semplificato); pertanto, ai fini dell'esistenza della condizione di temporanea obiettiva difficoltà e del conseguente numero di rate da concedere, verrà considerato il

precedente debito residuo derivante dalla rateazione già concessa (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora ove presenti);

Tuttavia, in entrambi i casi, il contribuente sarà tenuto ad allegare all'istanza copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

3. Istanze di rateazione presentate da ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, FONDAZIONI NON BANCARIE, COMITATI, ENTI ECCLESIASTICI, CONSORZI PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITA' ORDINARIA, SOCIETA' DI PERSONE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA – Aggiornamento della direttiva n. DSR/NC/2008/036.

In riferimento alla direttiva n. DSR/NC/2008/036, infine, tenuto conto dell'esperienza fin qui maturata e nell'ottica di uno snellimento della lavorazione delle istanze, manifestiamo che per i soggetti di cui ai paragrafi 2 e 3 della richiamata direttiva viene elevato da euro 15.000 ad un importo pari o superiore ad euro 25.000 la soglia del debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l'istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti all'uopo abilitati.

Ad integrazione delle precedenti direttive in materia, evidenziamo che tali soggetti, con riferimento alla documentazione da produrre ai fini della rateazione, potranno presentare, in via alternativa, l'atto costitutivo o lo statuto.

2.1 Nuova Modulistica.

Per gli adempimenti connessi alla trattazione delle istanze di rateazione di cui alla presente direttiva, vi forniamo una nuova modulistica, in particolare:

- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso semplificato (allegato n. 1);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per persone fisiche (allegato n. 2);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (allegato n. 3);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna (allegato n. 4);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per associazioni

- riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 5);
- Modello di istanza di rateazione successiva alla prima per importi fino a 5.000,00 euro - accesso ordinario per fondazioni liriche (allegato n. 6);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per persone fisiche (allegato n. 7);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati (allegato n. 8);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 5.000,00 euro per società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna (allegato n. 9);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo da euro 5.001 fino a 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 10);
 - Modello di istanza di rateazione successiva a precedente rateazione per importo superiore a 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 11);
 - Modello di istanza di rateazione per importo superiore ad euro 5.000 per fondazioni liriche (allegato n.12);
 - Modello di istanza di rateazione per importo compreso tra 5.001 ed euro 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 13); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 4 della direttiva n.DSR/NC/2008/0036;
 - Modello di istanza di rateazione per importo superiore a 25.000,00 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della

produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 14); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 5 della direttiva n. DSR/NC/2008/0036.

- Modello di comunicazione del valore degli indici per importo superiore ad euro 25.000 per associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni non bancarie (ad eccezione delle fondazioni liriche), comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria (allegato n. 15); il presente modello sostituisce integralmente l'allegato n. 6 della direttiva n. DSR/NC/2008/0036.

Distinti Saluti.

Il Direttore Centrale
Renato Vicario
